

## FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 11/2025

### Obbligo di iscrizione al registro imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria entro il 30 giugno 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto l'obbligo per gli amministratori di comunicare al Registro delle Imprese un proprio indirizzo di posta elettronica certificata personale.

La disposizione, che modifica l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, estende agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo già previsto per le imprese stesse. Questo intervento normativo mira a garantire una maggiore trasparenza e accessibilità nei rapporti con gli amministratori societari, assicurando un canale di comunicazione diretto, formale e ufficiale con i soggetti che detengono il potere di gestione degli affari sociali.

#### Soggetti obbligati

L'ambito di applicazione della norma risulta particolarmente esteso. Il Ministero ha chiarito che l'obbligo interessa tutte le forme societarie, sia di persone che di capitali, con alcune significative eccezioni. Sono infatti esclusi dall'adempimento:

- Le società semplici (salvo quelle che esercitano attività agricola);
- Le società di mutuo soccorso;
- I consorzi, anche con attività esterna;
- Le società consortili.

Possono invece essere ricomprese nel perimetro dell'obbligo le reti di imprese che, in presenza di determinate condizioni (fondo comune e svolgimento di attività commerciale rivolta ai terzi), acquisiscono soggettività giuridica con l'iscrizione al Registro delle imprese. Per quanto riguarda i soggetti specifici tenuti all'adempimento, la circolare ministeriale

#### MILANO

Via Visconti di Modrone 2 - 20122 Milano  
Tel. +39 02 7608211  
Fax +39 02 76082128  
segreteria.milano1@vrastudio.it

#### LODI

Via Gabba 7 - 26900 Lodi  
Tel. +39 0371 426484  
Fax +39 0371 423347  
segreteria.lodi@vrastudio.it

[www.vrastudio.it](http://www.vrastudio.it)



## FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 11/2025

adotta un'interpretazione estensiva, ricomprendendo tutte le persone fisiche o giuridiche cui compete formalmente il potere di gestione degli affari sociali. L'elemento caratterizzante è la titolarità delle funzioni di amministrazione, direzione e organizzazione dell'impresa. In questa categoria rientrano anche i liquidatori, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale, in quanto soggetti cui è affidata l'amministrazione dell'impresa in liquidazione.

### Tempistiche e modalità di adempimento

Le tempistiche di adempimento variano in base alla data di costituzione della società:

- Per le società costituite prima del 1° gennaio 2025: è previsto il termine del 30 giugno 2025 per regolarizzare la situazione;
- Per le società costituite dal 1° gennaio 2025 in poi: l'obbligo scatta al momento della domanda di iscrizione al Registro delle imprese.

In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione dell'iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell'amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche se avviene prima del 30 giugno 2025.

È espressamente consentito che un medesimo soggetto, qualora ricopra la carica di amministratore in più società, possa utilizzare lo stesso indirizzo PEC personale per tutte le posizioni.

In presenza di organi amministrativi pluripersonali (come consigli di amministrazione), la circolare precisa che deve essere iscritto un indirizzo PEC distinto per ciascun amministratore, escludendo la possibilità di utilizzare un recapito unico per l'intero organo.

### Conseguenze della mancata comunicazione

L'omessa indicazione degli indirizzi PEC degli amministratori ha importanti conseguenze procedurali e sanzionatorie:

- Impedisce la positiva conclusione dell'iter istruttorio della domanda presentata

## FISCALE – SOCIETARIO | CIRCOLARE N. 11/2025

dall'impresa;

- Comporta la sospensione del procedimento da parte della Camera di commercio, con assegnazione di un termine massimo di trenta giorni per l'integrazione;
- In caso di mancata integrazione nei termini, la domanda viene rigettata.

Sotto il profilo sanzionatorio, non essendo prevista una disciplina specifica, trova applicazione l'art. 2630 c.c., che contempla una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro nei confronti di chi ometta di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese nei termini prescritti. È prevista la riduzione dell'importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui l'adempimento avvenga nei trenta giorni successivi alla scadenza.

\* \* \*

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Villa Roveda Associati